



# **COMUNE DI BAONE**

**Provincia di Padova**

---

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **CONSULTA TERZA ETA'**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 5/04/2012.**

## **REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLA TERZA ETÀ'**

### **ART. 1 - OBIETTIVI**

1. Viene costituita nel Comune di Baone la "Consulta Comunale della Terza Età" con sede presso il Municipio. Le riunioni si effettuano nei locali appositamente destinati dall'Amministrazione.
2. La Consulta promuove la partecipazione dell'anziano alle politiche sociali dell'amministrazione comunale; persegue la realizzazione di un sistema di servizi atti a realizzare una qualità dignitosa della vita e a favorire la valorizzazione della persona nella vita sociale del territorio.
3. La Consulta si propone:
  - a) quale centro di riferimento per i gruppi e i singoli interessati ai problemi degli anziani e pensionati;
  - b) quale centro di dibattito e di confronto sui problemi del settore e sulle iniziative conseguenti da prendere;
  - c) quale centro promotore di indagini, studi, ricerche sulle tematiche indicate.
  - d) quale centro promotore di iniziative aggreganti e di gestione del tempo libero
  - e) quale centro promotore di attività ricreative, culturali, ludiche, sociali, sportive rivolte alla terza età.

### **ART. 2 - COMPETENZE**

1. La Consulta Comunale della Terza Età costituisce un organo consultivo dell'Amministrazione a cui può presentare proposte su iniziative e argomenti inerenti le persone anziane e/o collocate a riposo da attività lavorativa.
2. La Consulta svolge precipuamente le seguenti attività:
  - esamina l'evolversi delle condizioni di vita, la situazione sociale e le esigenze della popolazione anziana, e propone al Comune l'organizzazione e realizzazione di iniziative sui diversi temi riguardanti gli anziani;
  - favorisce la partecipazione dei suoi rappresentanti alla definizione, programmazione ed elaborazione di specifici provvedimenti volti a dare adeguate risposte alle esigenze degli anziani;
  - può inoltre collaborare con il Comune e con le associazioni del volontariato alla realizzazione di attività di informazione, alla creazione di appositi "Sportelli" predisposti per l'ascolto dei problemi degli anziani, all'organizzazione di attività di auto aiuto e di aggregazione sociale;
  - collaborare fattivamente con gli assessorati competenti alla individuazione e realizzazione di iniziative culturali, ricreative, aggregative e di conoscenza sui bisogni e sugli spazi di vita degli anziani, e in genere coopera in tutte le iniziative comunali che riguardano gli anziani.
3. La Consulta della Terza Età può esprimere pareri e presentare memorie scritte sul contenuto degli atti amministrativi o regolamentari in materia di politiche per gli anziani. Può chiedere audizioni al Sindaco e all'Assessore ai servizi sociali e promuovere incontri da tenersi entro 30 giorni dalla formulazione dell'istanza.

### **ART. 3 - COMPOSIZIONE**

1. La Consulta è costituita da un minimo di cinque membri rappresentativi del territorio; ne fanno parte inoltre il Sindaco o Assessore delegato senza diritto di voto e tre consiglieri comunali, di cui due sono nominati dalla maggioranza e uno dalla minoranza. I componenti della Consulta esplicano le loro funzioni a titolo gratuito.
2. Fanno parte della Consulta i rappresentanti dei gruppi e associazioni presenti e operanti nel comune di Baone che possano contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art.1.
3. Tali organismi possono presentare domanda di partecipazione, diretta al Sindaco, corredata da una documentazione attestante la propria natura, gli scopi, l'effettiva operatività sul territorio, le iniziative intraprese e i risultati ottenuti. La domanda dovrà indicare la persona designata alla rappresentanza nella Consulta e il rappresentante supplente. Il rappresentante supplente ha facoltà di intervenire a tutte le sedute della Consulta, ma ha diritto di voto solo in caso di assenza del membro effettivo.
4. La composizione della Consulta viene approvata, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti, dalla Giunta comunale.
5. Gli organismi di nuova formazione che intendono partecipare alla Consulta in carica, integrandone la composizione, devono presentare domanda con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo. La nomina dei rappresentanti dei nuovi organismi integranti la Consulta in carica, avrà effetto dal momento dell'approvazione delle nuove immissioni da parte della giunta comunale.
6. I componenti della Consulta rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale e comunque fino alla nomina dei successori. La Consulta in carica è considerata decaduta solo al momento dell'istituzione della nuova Consulta, che dovrà verificarsi entro e non oltre sei mesi dalla scadenza della precedente.

#### **ART. 4 – INSEDIAMENTO E CONVOCAZIONE**

1. La Consulta, dopo la riunione di insediamento, convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato, è convocata dal Presidente:

- a) di propria iniziativa;
- b) su richiesta della maggioranza dei componenti;
- c) su richiesta del Sindaco o dell'Assessore delegato.

2. La Consulta può stabilire annualmente un calendario per le proprie riunioni, ferma restando la possibilità di convocazione straordinaria nei modi che precedono.

3. Alle riunioni della Consulta possono partecipare, su invito e senza diritto di voto, consulenti esterni e quelle realtà individuali o associative, non componenti permanenti della stessa, che possono però portare un contributo alle specifiche tematiche in discussione e i Presidenti delle altre Consulte regolarmente costituite.

#### **ART. 5 – ORGANI**

Sono Organi della Consulta:

- a) L'Assemblea
- b) Il Presidente.

#### **ART. 6 – IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE**

1. All'interno della Consulta vengono eletti il Presidente e il Vice Presidente, in prima votazione a maggioranza assoluta dei componenti, in seconda votazione a maggioranza assoluta dei presenti. Il Presidente coordina il lavoro e le iniziative della Consulta, rappresenta la Consulta nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e con altri enti pubblici e privati, forma l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni della Consulta, relaziona annualmente per iscritto all'Amministrazione comunale sull'attività e sulle proposte della Consulta.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi viene sostituito dal Vice Presidente. Il Vice Presidente ha funzioni vicarie e affianca il Presidente nell'organizzazione dell'attività della Consulta.

3. Il Presidente può nominare un gruppo di lavoro che lo coadiuvi nella gestione della Consulta.

#### **ART. 7 – ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea:

- a) predispone annualmente una relazione illustrativa sui bisogni e sulle necessità rilevate, per sottoporla all'Amministrazione comunale;
- b) esprime pareri, indirizzi, suggerimenti sulle proposte avanzate dagli organi di gestione del Comune;
- c) stimola, attraverso iniziative, suggerimenti, proposte, l'attività dell'amministrazione comunale;
- d) evidenzia le priorità di settore;
- e) collabora con gli altri Organi istituzionalmente operanti nel settore;
- f) elegge il Presidente e il Vice Presidente;
- g) esprime parere sull'ammissione di nuovi enti e/o associazioni a far parte della Consulta.

2. L'assemblea può operare sia collegialmente che attraverso gruppi di lavoro, che essa stessa costituisce con proprio atto per l'esame di progetti, proposte, pareri e altri adempimenti, e di cui contestualmente regola il funzionamento, i compiti, la durata.

#### **ART. 8 – SEDUTE E VOTAZIONI**

1. L'assemblea è convocata con avviso scritto almeno tre giorni prima della riunione.

2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno metà dei componenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, gli astenuti non si computano fra i votanti.

3. I membri effettivi rappresentanti delle associazioni che risultino assenti per tre sedute consecutive senza apportare validi motivi, decadono dall'incarico e sono sostituiti con le modalità di cui all'art. 3.

#### **ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sull'albo pretorio.